CAMERA DEI DEPUTATI N. 4359

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CURSI, BRUNETTO, VOLPONI, SARETTA

Presentata il 17 novembre 1989

Norme sulle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali e per educatori professionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La professione di assistente sociale, che dopo 40 anni circa ha avuto il suo riconoscimento con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, rischia di scomparire.

Infatti, le scuole universitarie abilitate a formare questi operatori sono insufficienti per il fabbisogno nazionale. Tra l'altro, esse sono poste nella zona centrale del nostro Paese e quindi anche geograficamente sono mal disposte.

Ma anche se esse fossero in grado di formare assistenti sociali per tutto il Paese, l'attuale ordinamento non consentirebbe il loro regolare funzionamento.

Infatti, i professori di ruolo sono a « mezzadria » con altro insegnamento del corso di laurea, senza alcun compenso aggiuntivo alla loro normale retribuzione; senza il loro consenso – va ricordato – non può essere attribuito tale insegnamento.

Ciò è veramente negativo per la crescita di tali scuole, specialmente per quelle che dovranno essere istituite al nord e al sud.

La situazione delle docenze nelle materie professionalizzanti, cioè quelle che non sono ancora inserite nelle discipline dell'ordinamento universitario e che per la loro specificità non possono che essere insegnate da esperti esterni all'università, è altrettanto tragica.

Infatti, alla luce della normativa attuale, non si possono prevedere docenti di ruolo per il loro insegnamento ed il ricorso al contratto di diritto privato previ-

sto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, non consente la continuità didattica come sarebbe giusto che fosse assicurata a chi poi, specie in questa fase di inserimento delle scuole all'interno dell'ordinamento universitario, deve garantire l'acquisizione delle capacità professionali.

Se la situazione in cui versano le scuole esistenti è estremamente grave, tanto da far presumere che esse non possano sviluppare la loro crescita, la situazione è ancor più grave se si considera che ad esse viene affidato il compito di conferire valore legale ai titoli conseguiti in precedenza presso le scuole non universitarie.

La mole enorme di lavoro, che l'applicazione delle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, attribuirà loro, fa scorgere una situazione non certamente ottimale.

Ciò è confermato dalle conclusioni del convegno delle scuole universitarie tenutosi a Perugia il 16 dicembre 1987, nel quale i rappresentanti di dette scuole hanno lanciato, nella relazione, un grido di allarme e hanno denunciato la situazione ritenuta insostenibile.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, infatti sostengono dette scuole, accomuna le scuole dirette a fini speciali e quelle di specializzazione, senza tener conto che le prime sono scuole universitarie di primo livello e impartiscono una preparazione di base, mentre le seconde sono riservate ai già laureati.

L'importanza delle scuole di primo livello, mi pare opportuno far rilevare, è una impostazione già largamente estesa a livello europeo ed ha il pregio di conferire a livello universitario una preparazione completa, cioè non solo teorica, quindi utile per un immediato inserimento lavorativo. E questo, credo non sia un vantaggio di scarso rilievo a fronte delle prospettive degli studenti dei vari corsi di laurea.

Questa proposta tende a rinsaldare l'organizzazione delle scuole per assistenti sociali che, ripeto, nel momento in cui sono formalmente riconosciute rischiano di chiudere per mancanza di un ordinamento didattico idoneo; la mia proposta è quindi per la stabilità e per la diffusione di queste scuole che, rammento, al nord e al sud dell'Italia devono ancora essere istituite e funzionare.

In particolare, la proposta di legge prevede che, come per i corsi di laurea, sia attribuito ai docenti un solo insegnamento e che per le materie professionalizzanti sia possibile conferire l'insegnamento ad esperti esterni, senza i vincoli temporanei previsti per i corsi di laurea, per garantire la continuità didattica propria nelle materie professionalizzanti.

Le considerazioni svolte per le scuole per assistenti sociali credo possano valere anche per le scuole per educatori professionali già esistenti, in quanto professione similare a quella per assistenti sociali.

Sottolineo inoltre che se non verrà regolamentata al più presto l'organizzazione di queste scuole in modo da favorirne la crescita, si avrà una carenza di abilitati all'esercizio della professione di assistente sociale – ed anche di educatore –, carenza che ritengo verrà coperta a partire dal 1992 da operatori di vari paesi della Comunità, con gli effetti occupazionali che lascio a voi immaginare.

Come ultima annotazione, un accenno alle norme transitorie per coloro che da anni svolgono meritoriamente un insegnamento nelle scuole predette e che spesso sono stati l'asse portante per una didattica professionalizzante.

Sono gli unici docenti che, a livello universitario, non sono stati stabilizzati. Credo che questa facoltà concessa loro sia un giusto riconoscimento che vada loro attribuito.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali, disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e 15 gennaio 1987, n. 14, e dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1987, e le scuole per educatori professionali sono dotate di proprie piante organiche definite in relazione alle materie di insegnamento previste dallo statuto universitario.

2. Alle scuole di cui al comma 1, non si applica quanto previsto nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4 e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

3. I consigli delle scuole di cui al comma 1 hanno le stesse prerogative e funzioni dei consigli di facoltà. Non si applica quanto previsto nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162

ART. 2.

1. Nelle scuole di cui all'articolo 1 la titolarità delle discipline professionali, ivi compreso il tirocinio pratico, è conferibile a studiosi ed esperti, anche dipendenti pubblici, con contratto di diritto privato rinnovabile senza i limiti temporali previsti dalla normativa vigente.

1. Non si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

ART. 3.

1. Coloro che hanno prestato la propria attività come docenti per almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole di cui all'articolo 1 possono, a domanda, essere inquadrati nei ruoli universitari come professori associati, ai sensi della normativa vigente, sulla base di giudizi di idoneità emessi da apposite commissioni.